

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CDA SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE  
POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
CONVOCATA PER IL 21 APRILE 2022 IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO IN  
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL 22 APRILE 2022**

BFC Media SpA

Sede: Milano - via Melchiorre Gioia n. 55

Capitale sociale: Euro 149.600 i.v.

Numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 11673170152

Iscritta al R.E.A. n. MI-1489853

Signori Azionisti,

le presenti relazioni (le “**Relazioni**”) sono state redatte dal Consiglio di Amministrazione di BFC Media SpA (“**BFC**” o la “**Società**”), per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria convocata per il giorno 21 aprile 2022 alle ore 11.00 in prima convocazione, presso la sede sociale in via Melchiorre Gioia 55, 20124 Milano (MI) ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2022 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria:

1) *approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2021 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni;*

2) *nomina del Consiglio di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi.*

Parte Straordinaria:

1) *modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo al rebranding del Mercato AIM Italia, ora “Euronext Growth Milan”, a seguito dell’acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V.;*

2) *modifica dell’Articolo 10 dello Statuto sociale al fine di adeguarlo al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan vigente in tema di OPA, al fine di chiarire che la competenza del Panel in ordine alle controversie in tema di OPA è circoscritta all’ipotesi di cui all’art. 106 del T.U.F. e non si estende alle ipotesi di cui agli artt. 108 e 111 T.U.F.*

Come meglio indicato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 106 del D.L. n.18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato. La Società ha incaricato l’Avv. Antonio Giulianelli con studio in Milano – 20144 – Via Modestino n. 1 – e suoi sostituti di rappresentare gli azionisti ai sensi dell’art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e del citato D.L. n. 18/2020 (il “**Rappresentante Designato**”). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all’indirizzo [www.bfcmedia.com](http://www.bfcmedia.com) (sezione company/investor relations). Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l’assemblea (19 aprile 2022, ovvero entro il 20 aprile 2022 in caso di seconda convocazione) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* T.U.F., in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, T.U.F., seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite. L’intervento all’Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, i soggetti verbalizzanti e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per

esigenze sanitarie, potrà avvenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica: [rappresentante-designato@avvocatogiulianelli.it](mailto:rappresentante-designato@avvocatogiulianelli.it).

\* \* \*

**Parte Ordinaria: - 1) Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2021 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2022.

L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di Euro 231.153,00 (*duecentotrentunomilacentocinquantatre/00*), che Vi proponiamo di:

- destinare per il 5%, pari ad Euro 11.557,65 (*undicimilacinquecentocinquantasette/65*), a riserva legale;
- destinare per il residuo 95%, pari ad Euro 219.595,35 (*duecentodiciannovemilacinquecentonovantacinque/35*), a riserva straordinaria.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione (cui si rinvia per maggiori dettagli), la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione è messa a Vostra disposizione presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo [www.bfcmedia.com](http://www.bfcmedia.com) (sezione company/investor relations).

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*« L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BFC Media SpA":*

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- avuti a mente i disposti di legge,*

*DELIBERA*

*- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*

*- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari ad Euro 231.153,00 (*duecentotrentunomilacentocinquantatre/00*) come segue:*

*\* Euro 11.557,65 (*undicimilacinquecentocinquantasette/65*), a riserva legale;*

*\* Euro 219.595,35 (*duecentodiciannovemilacinquecentonovantacinque/35*), a riserva straordinaria;*

*- di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 e della relativa documentazione accessoria;*

*- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie. ».*

**Parte Ordinaria: - 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi.**

Signori Azionisti,

si ricorda che:

- in data 29 marzo 2022 è stata data esecuzione all'accordo quadro sottoscritto in data 30 dicembre 2021 (l'“**Accordo Quadro**”) avente ad oggetto la cessione di n. 1.619.250 azioni di BFC, rappresentative del 51% del capitale sociale, da JD Farrods Group Luxembourg S.A., società riconducibile al dott. Denis Masetti, a IDI S.r.l. a socio unico dott. Danilo Iervolino;

- come previsto nell'Accordo Quadro, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di BFC hanno rassegnato le proprie dimissioni, rimettendo anche le deleghe operative, con efficacia differita al giorno dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Pertanto, con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, Vi invitiamo a deliberare sulle seguenti materie:

- determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina del Presidente;
- determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

A tal riguardo, si ricorda che l'articolo 18 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), secondo quanto determinato dall'Assemblea sulla base di una o più liste.

Vi ricordiamo che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte contestualmente al deposito delle liste.

Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalidata. I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge.

*Le liste, corredate dai curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale e/o il luogo dove l'Assemblea è convocata, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per i membri del Consiglio di Amministrazione, quali a titolo esemplificativo i requisiti di onorabilità e professionalità; in particolare, tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del T.U.F. ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.*

*Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:*

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;*
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.*

*In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea secondo le modalità previste dalla legge.*

*Inoltre vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i componenti il proprio Presidente.*

*Ancora, vi rammentiamo che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale L'Assemblea stabilisce i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione. Qualora nell'ambito del Consiglio di Amministrazione si proceda alla nomina di Amministratori Delegati, il Consiglio di Amministrazione medesimo potrà attribuire a tali soggetti un compenso supplementare variabile, da aggiungersi a quello fissato in via ordinaria secondo le modalità appena descritte, a fronte delle ulteriori attribuzioni loro affidate da determinarsi in funzione dei risultati utili della società.*

*L'assemblea della Società potrà, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo, cod. civ.*

*Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Consiglio di Amministrazione.*

## **2.1) DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI**

*Signori Azionisti,*

ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, a cui integralmente si rimanda, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), determinato con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria.

Con riferimento alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, si propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da 8 (otto) membri.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

« L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di " BFC Media SpA ":

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- avuti a mente i disposti di legge e statuto,

*DELIBERA*

- di determinare in 8 (otto) il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie. ».

## **2.2) DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI DURATA DELLA CARICA**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, a cui integralmente si rimanda, i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo, stabilito dall'Assemblea, non superiore a tre esercizi e cessano dalla carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Con riferimento alla durata del relativo incarico, si propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per gli esercizi 2022-2023-2024 e dunque sino alla data dell'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

« L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BFC Media SpA":

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- avuti a mente i disposti di legge e statuto,

*DELIBERA*

- di determinare la durata del mandato degli amministratori in 3 (tre) esercizi sociali e così per il triennio 2022-2023-2024, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;

- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.».

### **2.3) NOMINA DEI CONSIGLIERI**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte contestualmente al deposito delle liste.

Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalidata. I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge.

Le liste, corredate dai curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale e/o il luogo dove l'Assemblea è convocata, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per i membri del Consiglio di Amministrazione, quali a titolo esemplificativo i requisiti di onorabilità e professionalità; in particolare, tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del T.U.F. ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.



Si dà atto che nei tempi previsti dallo Statuto sono state presentate una sola lista presentata congiuntamente dalla IDI S.r.l. a socio unico dott. Danilo Iervolino, nonché da JD Farrods Luxembourg S.A. e dal dott. Denis Masetti in proprio, i quali collettivamente detengono direttamente e indirettamente complessive n. 2.196.477 azioni ordinarie di BFC, di cui:

\* n. 1.619.250 azioni rappresentanti il 51% del capitale sociale di BFC di titolarità di IDI S.r.l. a socio unico dott. Danilo Iervolino;

\* n. 563.977 azioni rappresentanti il 17,76% del capitale sociale di BFC di titolarità di JD Farrods Luxembourg S.A., società riconducibile al dott. Denis Masetti;

\* n. 13.250 azioni rappresentanti lo 0,4% del capitale sociale di BFC di titolarità del dott. Denis Masetti in proprio.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

« L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di " BFC Media SpA":

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- avuti a mente i disposti di legge e statuto,

**DELIBERA**

- di nominare quali Consiglieri di Amministrazione i signori:

\* Denis Masetti, nato a Castello D'Argile il 18 ottobre 1955;

\* [•], nato a [•] il [•];

\* [•], nato a [•] il [•];

\* [•], nato a [•] il [•];

\* [•], nato a [•] il [•];

\* [•], nato a [•] il [•];

\* [•], nato a [•] il [•];

\* [•], nato a [•] il [•];

- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie. ».

#### **2.4) NOMINA DEL PRESIDENTE**

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i componenti il proprio Presidente.

*Si propone di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione colui che risulta indicato come candidato a ricoprire tale carica nell'unica lista presentata nei tempi previsti dallo Statuto, precisamente quella presentata congiuntamente dalla IDI S.r.l. a socio unico dott. Danilo Iervolino, nonché da JD Farrods Luxembourg S.A. e dal dott. Denis Masetti in proprio, i quali collettivamente detengono direttamente e indirettamente complessive n. 2.196.477 azioni ordinarie di BFC, di cui:*

*\* n. 1.619.250 azioni rappresentanti il 51% del capitale sociale di BFC di titolarità di IDI S.r.l. a socio unico dott. Danilo Iervolino;*

*\* n. 563.977 azioni rappresentanti il 17,76% del capitale sociale di BFC di titolarità di JD Farrods Luxembourg S.A., società riconducibile al dott. Denis Masetti;*

*\* n. 13.250 azioni rappresentanti lo 0,4% del capitale sociale di BFC di titolarità del dott. Denis Masetti in proprio.*

\*\*\*

*Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:*

*« L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BFC Media SpA":*

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- avuti a mente i disposti di legge e statuto;*
- preso atto della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione,*

*DELIBERA*

*- di nominare Denis Masetti, nato a Castello D'Argile il 18 ottobre 1955, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;*

*- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.».*

## **2.5) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E DEI POTERI**

*Signori Azionisti,*

*ai sensi dell'art. 2389 del codice civile, siete chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione. L'art. 19 dello Statuto sociale prevede che: (i) agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato ai sensi del comma seguente; (ii) l'Assemblea stabilisce i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione; qualora nell'ambito del Consiglio di Amministrazione si proceda alla nomina di Amministratori Delegati, il Consiglio di Amministrazione medesimo potrà attribuire a tali soggetti un compenso supplementare variabile, da aggiungersi a quello fissato in via ordinaria secondo le modalità*

appena descritte, a fronte delle ulteriori attribuzioni loro affidate da determinarsi in funzione dei risultati utili della società; (iii) l'Assemblea della Società potrà, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo, cod. civ.

Siete altresì chiamati a deliberare, come da punto all'ordine del giorno, sull'attribuzione dei poteri ai singoli Consiglieri, sul presupposto che la nomina avvenga sulla base dell'unica lista presentata congiuntamente dalla IDI S.r.l. a socio unico dott. Danilo Iervolino, nonché da JD Farrods Luxembourg S.A. e dal dott. Denis Masetti in proprio, i quali collettivamente detengono direttamente e indirettamente complessive n. 2.196.477 azioni ordinarie di BFC, di cui:

\* n. 1.619.250 azioni rappresentanti il 51% del capitale sociale di BFC di titolarità di IDI S.r.l. a socio unico dott. Danilo Iervolino;

\* n. 563.977 azioni rappresentanti il 17,76% del capitale sociale di BFC di titolarità di JD Farrods Luxembourg S.A., società riconducibile al dott. Denis Masetti;

\* n. 13.250 azioni rappresentanti lo 0,4% del capitale sociale di BFC di titolarità del dott. Denis Masetti in proprio.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

« L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BFC Media SpA":

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- avuti a mente i disposti di legge e statuto;
- preso atto della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

#### DELIBERA

- di riconoscere al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo annuo complessivo – comprensivo dei compensi riconosciuti ai membri degli eventuali comitati interni nominati dal Consiglio - fino ad Euro [•], che sarà ripartito dal Consiglio di Amministrazione stesso tra i vari membri, restando inteso che gli ulteriori compensi fissi e variabili a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale;

- di attribuire i seguenti poteri: [•]

- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie. ».

**Parte Straordinaria: - 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo al rebranding del Mercato AIM Italia, ora “Euronext Growth Milan”, a seguito dell’acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V.**

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che, a seguito dell’acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V., il mercato AIM Italia è stato ridenominato in “Euronext Growth Milan”.

Vi proponiamo quindi di modificare gli Articoli 5, 9, 10, 13, 18, 20, 21 e 26 al fine di dare atto della ridenominazione del mercato.

Di seguito si riporta l’attuale testo degli Articoli 5, 9, 10, 13, 18, 20, 21 e 26 dello Statuto sociale con, a fronte, il testo proposto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 5 - Capitale</b></p> <p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 149.600,00 (centoquarantanovemilaseicento/00), suddiviso in n. 3.175.000 (tremilionicentosestantacinquemila) azioni ordinarie, munite del diritto di voto, prive dell’indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-<i>bis</i> e seguenti del D.lgs. 58/1998 e s.m.i.</p> <p>5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. Ai sensi dell'art. 2346 cc. può essere attribuito ai soci un numero di azioni non proporzionale ai conferimenti.</p> <p>Qualora le Azioni ordinarie risultino essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell’articolo 2325-<i>bis</i> del Codice Civile, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori,</p>	<p><b>Articolo 5 - Capitale</b></p> <p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 149.600,00 (centoquarantanovemilaseicento/00), suddiviso in n. 3.175.000 (tremilionicentosestantacinquemila) azioni ordinarie, munite del diritto di voto, prive dell’indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-<i>bis</i> e seguenti del D.lgs. 58/1998 e s.m.i.</p> <p>5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. Ai sensi dell'art. 2346 cc. può essere attribuito ai soci un numero di azioni non proporzionale ai conferimenti.</p> <p>Qualora le Azioni ordinarie risultino essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell’articolo 2325-<i>bis</i> del Codice Civile, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori,</p>

<p>depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.</p> <p>L'assemblea straordinaria potrà altresì procedere ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di nuove azioni, sempre prive di valore nominale, prevedendo l'esclusione del diritto di opzione, in quanto riservate alla quotazione sull'AIM Italia e pertanto da collocarsi presso Investitori Professionali o terzi.</p> <p>Inoltre, l'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di 5 anni dalla data dell'assemblea, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta e nel rispetto della normativa pro tempore vigente, il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte per l'esercizio dell'aumento di capitale.</p>	<p>depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.</p> <p>L'assemblea straordinaria potrà altresì procedere ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di nuove azioni, sempre prive di valore nominale, prevedendo l'esclusione del diritto di opzione, in quanto riservate alla quotazione sull'<del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b> e pertanto da collocarsi presso Investitori Professionali o terzi.</p> <p>Inoltre, l'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di 5 anni dalla data dell'assemblea, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta e nel rispetto della normativa pro tempore vigente, il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte per l'esercizio dell'aumento di capitale.</p>
<p><b>Articolo 9 - Trasferimento delle azioni</b></p> <p>9.1 Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili sia per atto tra vivi sia <i>mortis causa</i>, ai sensi di legge.</p> <p>9.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia, il cui Regolamento Emittenti è di seguito definito quale Regolamento AIM").</p> <p>9.3 Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Emittenti, con particolare riguardo alle comunicazioni e</p>	<p><b>Articolo 9 - Trasferimento delle azioni</b></p> <p>9.1 Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili sia per atto tra vivi sia <i>mortis causa</i>, ai sensi di legge.</p> <p>9.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato <del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b>, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("<del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b>", il cui Regolamento Emittenti è di seguito definito quale Regolamento <del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b> ").</p> <p>9.3 Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su <del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b>, trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Emittenti, con particolare</p>

<p>informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti dal Regolamento medesimo). Gli azionisti dovranno pertanto comunicare alla Società qualsiasi “Cambiamento Sostanziale”, così come definito nel Regolamento Emittenti, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata entro cinque giorni di negoziazione AIM Italia dal compimento dell’operazione o dal verificarsi dell’evento che ha determinato il “Cambiamento Sostanziale”, mediante comunicazione scritta da inviarsi al consiglio di amministrazione, tramite raccomandata A.R. - anticipata via fax - contenente tutte le informazioni indicate a tal fine sul sito internet della Società.</p> <p>9.4 In caso di mancata comunicazione alla Società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e con le modalità indicate all’art. 9.3 del presente statuto o previste dal Regolamento Emittenti, troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>9.5 La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.</p>	<p>riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti dal Regolamento medesimo). Gli azionisti dovranno pertanto comunicare alla Società qualsiasi “Cambiamento Sostanziale”, così come definito nel Regolamento Emittenti, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata entro cinque giorni di negoziazione <del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b> dal compimento dell’operazione o dal verificarsi dell’evento che ha determinato il “Cambiamento Sostanziale”, mediante comunicazione scritta da inviarsi al consiglio di amministrazione, tramite raccomandata A.R. - anticipata via fax - contenente tutte le informazioni indicate a tal fine sul sito internet della Società.</p> <p>9.4 In caso di mancata comunicazione alla Società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e con le modalità indicate all’art. 9.3 del presente statuto o previste dal Regolamento Emittenti, troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>9.5 La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.</p>
<p><b>Articolo 10 - OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti</b></p> <p>10.1 Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.</p> <p>10.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, si rendono</p>	<p><b>Articolo 10 - OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti</b></p> <p>10.1 Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.</p> <p>10.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’<del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth</b></p>

applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (*qui di seguito, "la disciplina richiamata"*) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.3 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono inoltre applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del T.U.F. ed ai regolamenti Consob di attuazione.

**Milan**, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (*qui di seguito, "la disciplina richiamata"*) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento **AIM Italia Euronext Growth Milan** come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti **AIM Italia Euronext Growth Milan** predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.3 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'**AIM Italia Euronext Growth Milan**, si rendono inoltre applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del T.U.F. ed ai regolamenti Consob di attuazione.

In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del T.U.F., tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

L'articolo 111 T.U.F. e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal T.U.F.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.4 Ove la società sia qualificata come piccola media impresa, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore

In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del T.U.F., tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

L'articolo 111 T.U.F. e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal T.U.F.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.4 Ove la società sia qualificata come piccola media impresa, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore



alla soglia del quaranta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al quaranta per cento dei medesimi, dovrà promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso, o di differente altra soglia prevista dalla normativa in materia.

10.5 Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

10.6 Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del capitale sociale e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% oppure la diversa soglia indicata dal Regolamento Emittenti AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale o da altra disposizione di legge o regolamentare applicabile alla società. La mancata comunicazione all'Organo amministrativo del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogo sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui all'art. 8 del presente Statuto.

10.7 Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.

10.8 Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 10 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al

alla soglia del quaranta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al quaranta per cento dei medesimi, dovrà promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso, o di differente altra soglia prevista dalla normativa in materia.

10.5 Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

10.6 Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del capitale sociale e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% oppure la diversa soglia indicata dal Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~ **AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale Euronext Growth Milan** o da altra disposizione di legge o regolamentare applicabile alla società. La mancata comunicazione all'Organo amministrativo del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogo sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui all'art. 8 del presente Statuto.

10.7 Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.

10.8 Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 10 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al

collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.

10.9 La Società, ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* T.U.F., può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-ter T.U.F. oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi

collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.

10.9 La Società, ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* T.U.F., può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-ter T.U.F. oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'~~AIM Italia~~ **Euronext Growth Milan**, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o

<p>relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.</p>	<p>regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.</p>
<p><b>Articolo 13 - Modalità di convocazione</b></p> <p>13.1 L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sul sistema multilaterale dell'AIM o altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale o mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la adunanza.</p> <p>13.2 Nell'avviso di convocazione, recante il contenuto minimo prescritto dalle norme di legge e regolamentari, può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale, purché in Italia e può altresì essere stabilito un giorno per l'eventuale seconda convocazione.</p> <p>Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.</p>	<p><b>Articolo 13 - Modalità di convocazione</b></p> <p>13.1 L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sul sistema multilaterale dell'<del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b> o altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale o mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la adunanza.</p> <p>13.2 Nell'avviso di convocazione, recante il contenuto minimo prescritto dalle norme di legge e regolamentari, può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale, purché in Italia e può altresì essere stabilito un giorno per l'eventuale seconda convocazione.</p> <p>Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.</p>

Ove le azioni della Società fossero oggetto di negoziazione sull'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83 sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. I Soci potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, nei casi e nei limiti previsti dalla Legge.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

13.3 Nel caso in cui le azioni della Società vengano ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, i soci che rappresentano il 5 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 7 gg. dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'Organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Ove le azioni della Società fossero oggetto di negoziazione sull'~~AIM Italia~~ **Euronext Growth Milan** o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83 sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. I Soci potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, nei casi e nei limiti previsti dalla Legge.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

13.3 Nel caso in cui le azioni della Società vengano ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, i soci che rappresentano il 5 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 7 gg. dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'Organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

<p>L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Salvo il caso di assemblea in unica convocazione, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea deve essere nuovamente convocata entro 30 giorni. In tal caso si applicano le ulteriori disposizioni di legge (tra cui l'articolo 2369, comma 2, cod. civ.) e regolamentari anche con riferimento alla possibilità di riduzione del termine per la convocazione, ove l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Organo amministrativo ogni qualvolta venga ritenuto opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.</p> <p>13.3 Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;</p> <p>b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;</p> <p>c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia.</p> <p>La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari</p>	<p>L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Salvo il caso di assemblea in unica convocazione, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea deve essere nuovamente convocata entro 30 giorni. In tal caso si applicano le ulteriori disposizioni di legge (tra cui l'articolo 2369, comma 2, cod. civ.) e regolamentari anche con riferimento alla possibilità di riduzione del termine per la convocazione, ove l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Organo amministrativo ogni qualvolta venga ritenuto opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.</p> <p>13.3 Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'<del>AIM Italia</del> <b>AIM Italia Euronext Growth Milan</b>, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento <del>AIM Italia</del> <b>AIM Italia Euronext Growth Milan</b>;</p> <p>b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento <del>AIM Italia</del> <b>AIM Italia Euronext Growth Milan</b>;</p> <p>c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'<del>AIM Italia</del> <b>AIM Italia Euronext Growth Milan</b> delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento <del>AIM Italia</del> <b>AIM Italia Euronext Growth Milan</b>.</p> <p>La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari</p>
--	--

<p>AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</p> <p>Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p> <p>13.4 Ove le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" o altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla società nei termini di legge.</p> <p>13.5 Nei casi consentiti dalla legge, la società, secondo quanto previsto dall'art. 135-<i>undecies</i>, comma 1, del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), potrà designare un rappresentante incaricato di ricevere dagli azionisti le deleghe e le istruzioni per il voto in assemblea.</p>	<p><del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b> deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il <del>Nominated Adviser</del> <b>Euronext Growth Advisor</b> e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</p> <p>Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento <del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b>, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente <del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b> con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente <del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b> suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari <del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b>, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p> <p>13.4 Ove le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "<del>AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale</del> <b>Euronext Growth Milan</b>" o altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla società nei termini di legge.</p> <p>13.5 Nei casi consentiti dalla legge, la società, secondo quanto previsto dall'art. 135-<i>undecies</i>, comma 1, del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), potrà designare un rappresentante incaricato di ricevere dagli azionisti le deleghe e le istruzioni per il voto in assemblea.</p>
<p><b>Articolo 18 - Organo Amministrativo</b> 18.1 La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico, salvo il caso in cui le</p>	<p><b>Articolo 18 - Organo Amministrativo</b> 18.1 La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico, salvo il caso in cui le</p>

<p>azioni vengano ammesse alle negoziazione sull'AIM o altro sistema multilaterale di negoziazione, nel qual caso l'amministrazione della Società spetterà ad un Consiglio di Amministrazione.</p> <p>18.2 Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di componenti da un minimo di [3] ad un massimo di [9], eletti dall'Assemblea con le modalità di cui ai successivi commi, in possesso, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, dei requisiti previsti dalla normativa, primaria e secondaria, di tempo in tempo vigente e dal presente Statuto. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.</p> <p>18.3 Gli Amministratori potranno essere anche non soci.</p> <p>18.4 A partire dal momento in cui le azioni della Società saranno ammesse alla quotazione sull'AIM o altro sistema multilaterale di negoziazione, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede sociale almeno sette giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>In tal caso, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del TUF, ed essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal <i>Nominated Adviser</i> ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; a tal fine almeno un candidato per ciascuna lista dovrà essere in possesso di tali requisiti di indipendenza.</p> <p>In presenza di più liste uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>18.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del</p>	<p>azioni vengano ammesse alle negoziazione sull'<del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b> o altro sistema multilaterale di negoziazione, nel qual caso l'amministrazione della Società spetterà ad un Consiglio di Amministrazione.</p> <p>18.2 Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di componenti da un minimo di [3] ad un massimo di [9], eletti dall'Assemblea con le modalità di cui ai successivi commi, in possesso, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, dei requisiti previsti dalla normativa, primaria e secondaria, di tempo in tempo vigente e dal presente Statuto. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.</p> <p>18.3 Gli Amministratori potranno essere anche non soci.</p> <p>18.4 A partire dal momento in cui le azioni della Società saranno ammesse alla quotazione sull'<del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b> o altro sistema multilaterale di negoziazione, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede sociale almeno sette giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>In tal caso, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del TUF, ed essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal <del><i>Nominated Adviser</i></del> <b>Euronext Growth Advisor</b> ai sensi del Regolamento Emittenti <del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b>; a tal fine almeno un candidato per ciascuna lista dovrà essere in possesso di tali requisiti di indipendenza.</p> <p>In presenza di più liste uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>18.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del</p>
---	---

<p>capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte contestualmente al deposito delle liste.</p> <p>18.6 Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>18.7 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalidata. I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge.</p> <p>18.8 Le liste, corredate dai <i>curricula</i> professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale e/o il luogo dove l'Assemblea è convocata, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per i membri del Consiglio di Amministrazione, quali a titolo esemplificativo i requisiti di onorabilità e professionalità; in particolare, tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del T.U.F. ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.</p> <p>18.9 Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;</li> <li>- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in</li> </ul>	<p>capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte contestualmente al deposito delle liste.</p> <p>18.6 Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>18.7 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalidata. I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge.</p> <p>18.8 Le liste, corredate dai <i>curricula</i> professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale e/o il luogo dove l'Assemblea è convocata, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per i membri del Consiglio di Amministrazione, quali a titolo esemplificativo i requisiti di onorabilità e professionalità; in particolare, tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del T.U.F. ai sensi del Regolamento Emittenti <b>AIM Italia Euronext Growth Milan</b>.</p> <p>18.9 Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;</li> <li>- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in</li> </ul>
---	--



<p>base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.</p> <p>Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato; in tali casi, nonché ogniqualvolta la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>18.10 In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea secondo le modalità previste dalla legge.</p> <p>18.11 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.</p> <p>18.12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 del codice civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea e scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>18.13 L'Assemblea può variare il numero degli Amministratori anche in corso di mandato del Consiglio; i nuovi Amministratori in tal caso nominati secondo le modalità sopra precisate cessano con la scadenza degli altri Amministratori in carica.</p> <p>18.14 Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le deliberazioni che le disposizioni legislative e regolamentari, incluso il Regolamento AIM, non riservano inderogabilmente all'Assemblea, ferma la possibilità per il Consiglio Amministrazione di delegare i propri poteri nei limiti consentiti dalle medesime disposizioni e dal presente statuto.</p> <p>18.15 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina</p>	<p>base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.</p> <p>Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato; in tali casi, nonché ogniqualvolta la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</p> <p>18.10 In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea secondo le modalità previste dalla legge.</p> <p>18.11 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.</p> <p>18.12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 del codice civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea e scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>18.13 L'Assemblea può variare il numero degli Amministratori anche in corso di mandato del Consiglio; i nuovi Amministratori in tal caso nominati secondo le modalità sopra precisate cessano con la scadenza degli altri Amministratori in carica.</p> <p>18.14 Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le deliberazioni che le disposizioni legislative e regolamentari, incluso il Regolamento <b>AIM Euronext Growth Milan</b>, non riservano inderogabilmente all'Assemblea, ferma la possibilità per il Consiglio Amministrazione di delegare i propri poteri nei limiti consentiti dalle medesime disposizioni e dal presente statuto.</p> <p>18.15 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina</p>
--	---

tra i componenti il proprio Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, che sostituisce e fa le veci del Presidente, nei casi di sua assenza o di suo impedimento.

18.16 Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato operazioni parti correlate", "presidio equivalente", "soci non correlati", si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa legislativa e regolamentare pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società che

tra i componenti il proprio Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, che sostituisce e fa le veci del Presidente, nei casi di sua assenza o di suo impedimento.

18.16 Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato operazioni parti correlate", "presidio equivalente", "soci non correlati", si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa legislativa e regolamentare pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società che

<p>delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che, come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.</p> <p>La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, che in caso di urgenza le operazioni con parti correlate possano essere concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.</p> <p>Qualora la società sia una società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ad esse si applica direttamente il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate in forza del disposto dell'art. 2391-bis c.c.</p>	<p>delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che, come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.</p> <p>La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, che in caso di urgenza le operazioni con parti correlate possano essere concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.</p> <p>Qualora la società sia una società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ad esse si applica direttamente il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate in forza del disposto dell'art. 2391-bis c.c.</p>
<p><b>Articolo 20 - Sostituzione degli Amministratori</b></p> <p>20.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.</p> <p>Resta fermo che, secondo quanto previsto dall'Art. 18, anche in questa ipotesi, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del T.U.F., ed essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal <i>Nominated Adviser</i> ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.</p> <p>20.2 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p>	<p><b>Articolo 20 - Sostituzione degli Amministratori</b></p> <p>20.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.</p> <p>Resta fermo che, secondo quanto previsto dall'Art. 18, anche in questa ipotesi, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del T.U.F., ed essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal <del><i>Nominated Adviser</i></del> <b>Euronext Growth Advisor</b> ai sensi del Regolamento Emittenti <del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b>.</p> <p>20.2 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p>

<p>20.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.</p>	<p>20.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.</p>
<p><b>Articolo 21 - Poteri dell'organo amministrativo</b></p> <p>21.1 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea dei Soci.</p> <p>21.2 Qualora le azioni siano ammesse alla negoziazione su AIM Italia è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2364, comma primo, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi previsti per legge, nei seguenti casi:</p> <p>i) acquisizione di partecipazioni e beni che configurino un "reverse take over" ai sensi dei regolamenti AIM;</p> <p>ii) acquisizione o dismissione di partecipazioni e beni che configurino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dei regolamenti ;</p> <p>iii) richiesta di revoca dall'AIM. In tal caso la delibera deve essere approvata da non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.</p> <p>21.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, nei limiti consentiti dalla legge, a un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, al Presidente, a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ai quali, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, stabilendone le relative retribuzioni. Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge e per competenza esclusiva dell'Assemblea, e fermo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari di tempo in tempo vigenti, non possono formare oggetto di delega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le decisioni concernenti le linee di sviluppo e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, i budget pluriennali;</li> <li>- la nomina e la revoca del Direttore Generale;</li> </ul>	<p><b>Articolo 21 - Poteri dell'organo amministrativo</b></p> <p>21.1 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea dei Soci.</p> <p>21.2 Qualora le azioni siano ammesse alla negoziazione su <del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b> è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2364, comma primo, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi previsti per legge, nei seguenti casi:</p> <p>i) acquisizione di partecipazioni e beni che configurino un "reverse take over" ai sensi dei regolamenti <del>AIM</del> <b>Euronext Growth Milan</b>;</p> <p>ii) acquisizione o dismissione di partecipazioni e beni che configurino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dei regolamenti ;</p> <p>iii) richiesta di revoca dall'<del>AIM</del> <b>Euronext Growth Milan</b>. In tal caso la delibera deve essere approvata da non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.</p> <p>21.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, nei limiti consentiti dalla legge, a un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, al Presidente, a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ai quali, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, stabilendone le relative retribuzioni. Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge e per competenza esclusiva dell'Assemblea, e fermo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari di tempo in tempo vigenti, non possono formare oggetto di delega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le decisioni concernenti le linee di sviluppo e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, i budget pluriennali;</li> <li>- la nomina e la revoca del Direttore Generale;</li> </ul>

<p>- le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni di rilievo, aziende e/o rami d'aziende;</p> <p>- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;</p> <p>- la determinazione dei criteri per la direzione, il coordinamento e il controllo delle società e degli enti appartenenti al Gruppo;</p> <p>- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;</p> <p>- le politiche di gestione del rischio nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni della società e del gruppo.</p> <p>21.4 L'Amministratore o gli Amministratori Delegati e/o il Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, qualora nominato, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa sociale e debbono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ferma l'osservanza dell'art. 2391 del Codice Civile, in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. Quando particolari esigenze lo richiedano, la suddetta comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>21.5 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio sentito il parere del Collegio Sindacale, secondo le modalità previste dal precedente Art. 19, salvo quanto previsto dall'articolo 19, ultimo comma.</p> <p>21.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.</p> <p>21.7 Il Consiglio di Amministrazione accerta e assicura in via continuativa l'idoneità dei propri membri a svolgere le funzioni a loro affidate,</p>	<p>- le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni di rilievo, aziende e/o rami d'aziende;</p> <p>- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;</p> <p>- la determinazione dei criteri per la direzione, il coordinamento e il controllo delle società e degli enti appartenenti al Gruppo;</p> <p>- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;</p> <p>- le politiche di gestione del rischio nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni della società e del gruppo.</p> <p>21.4 L'Amministratore o gli Amministratori Delegati e/o il Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, qualora nominato, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa sociale e debbono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ferma l'osservanza dell'art. 2391 del Codice Civile, in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. Quando particolari esigenze lo richiedano, la suddetta comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>21.5 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio sentito il parere del Collegio Sindacale, secondo le modalità previste dal precedente Art. 19, salvo quanto previsto dall'articolo 19, ultimo comma.</p> <p>21.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.</p> <p>21.7 Il Consiglio di Amministrazione accerta e assicura in via continuativa l'idoneità dei propri membri a svolgere le funzioni a loro affidate,</p>
---	---

<p>sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza.</p> <p>21.8 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e ne determina i poteri nonché, ai fini della retribuzione, l'inquadramento. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, qualora nominato, senza diritto di voto.</p> <p>21.9 Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati con funzioni istruttorie e propositive, determinandone le modalità di funzionamento e la composizione.</p>	<p>sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza.</p> <p>21.8 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e ne determina i poteri nonché, ai fini della retribuzione, l'inquadramento. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, qualora nominato, senza diritto di voto.</p> <p>21.9 Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati con funzioni istruttorie e propositive, determinandone le modalità di funzionamento e la composizione.</p>
<p><b>Articolo 26 Collegio Sindacale</b></p> <p>26.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti.</p> <p>26.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili.</p> <p>26.3 Il Collegio Sindacale esercita il controllo interno ai sensi di legge. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione legale incaricata di effettuare la revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale ed il soggetto preposto alla revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.</p> <p>26.4 Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di</p>	<p><b>Articolo 26 Collegio Sindacale</b></p> <p>26.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti.</p> <p>26.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili.</p> <p>26.3 Il Collegio Sindacale esercita il controllo interno ai sensi di legge. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione legale incaricata di effettuare la revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale ed il soggetto preposto alla revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.</p> <p>26.4 Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di</p>

<p>ispezione e controllo. Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.</p> <p>26.5 Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.</p> <p>26.6 Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.</p> <p>26.7 I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.</p> <p>26.8 I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.</p> <p>26.9. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e regolamentazione pro tempore vigente ed in particolare devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del T.U.F. ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia</p>	<p>ispezione e controllo. Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.</p> <p>26.5 Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.</p> <p>26.6 Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.</p> <p>26.7 I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.</p> <p>26.8 I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.</p> <p>26.9. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e regolamentazione pro tempore vigente ed in particolare devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del T.U.F. ai sensi del Regolamento Emittenti <del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan.</b></p>
--	---

\*\*\*

*Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:*

*« L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di "BFC Media SpA":*

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

*- avuti a mente i disposti di legge e statuto;*

**DELIBERA**

- di modificare l'Articolo 5 dello Statuto Sociale al punto 2 come segue:

“ 5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. Ai sensi dell'art. 2346 cc. può essere attribuito ai soci un numero di azioni non proporzionale ai conferimenti.

Qualora le Azioni ordinarie risultino essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

L'assemblea straordinaria potrà altresì procedere ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di nuove azioni, sempre prive di valore nominale, prevedendo l'esclusione del diritto di opzione, in quanto riservate alla quotazione sull'Euronext Growth Milan e pertanto da collocarsi presso Investitori Professionali o terzi.

Inoltre, l'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di 5 anni dalla data dell'assemblea, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta e nel rispetto della normativa pro tempore vigente, il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte per l'esercizio dell'aumento di capitale. ”, fermo ed invariato il resto dell'Articolo;

- di modificare l'Articolo 9 dello Statuto Sociale come segue:

**“ Articolo 9 - Trasferimento delle azioni**

9.1 Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili sia per atto tra vivi sia mortis causa, ai sensi di legge.

9.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan", il cui Regolamento Emittenti è di seguito definito quale Regolamento Euronext Growth Milan ").

9.3 Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” come definita nel Regolamento Emittenti, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti dal Regolamento medesimo). Gli azionisti dovranno pertanto comunicare alla Società qualsiasi “Cambiamento Sostanziale”, così come definito nel Regolamento Emittenti, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della



*Società. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata entro cinque giorni di negoziazione Euronext Growth Milan dal compimento dell’operazione o dal verificarsi dell’evento che ha determinato il “Cambiamento Sostanziale”, mediante comunicazione scritta da inviarsi al consiglio di amministrazione, tramite raccomandata A.R. – anticipata via fax – contenente tutte le informazioni indicate a tal fine sul sito internet della Società.*

*9.4 In caso di mancata comunicazione alla Società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e con le modalità indicate all’art. 9.3 del presente statuto o previste dal Regolamento Emittenti, troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.*

*9.5 La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.”;*

*- di modificare l’Articolo 10 dello Statuto Sociale come segue:*

***“ Articolo 10 - OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti***

*10.1 Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.*

*10.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, “TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.*

*Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.*

*Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.*

*10.3 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono inoltre applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del T.U.F. ed ai regolamenti Consob di attuazione.*

*In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del T.U.F., tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.*

*L'articolo 111 T.U.F. e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.*

*Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal T.U.F.*

*Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.*

*10.4 Ove la società sia qualificata come piccola media impresa, ai sensi della normativa pro tempore vigente, chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del quaranta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al quaranta per cento dei medesimi, dovrà promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso, o di differente altra soglia prevista dalla normativa in materia.*

*10.5 Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.*

*10.6 Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del capitale sociale e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% oppure la diversa soglia indicata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o da altra disposizione di legge o regolamento applicabile*

*alla società. La mancata comunicazione all'Organo amministrativo del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogha sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui all'art. 8 del presente Statuto.*

*10.7 Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.*

*10.8 Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 10 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.*

*10.9 La Società, ai sensi dell'articolo 83-duodecies T.U.F., può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.*

*La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-ter T.U.F. oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le*

relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico. ”;

- di modificare l'Articolo 13 dello Statuto Sociale come segue:

**“ Articolo 13 - Modalità di convocazione**

13.1 L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sul sistema multilaterale dell'Euronext Growth Milan o altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale o mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la adunanza.

13.2 Nell'avviso di convocazione, recante il contenuto minimo prescritto dalle norme di legge e regolamentari, può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale, purché in Italia e può altresì essere stabilito un giorno per l'eventuale seconda convocazione.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

Ove le azioni della Società fossero oggetto di negoziazione sull'Euronext Growth Milan o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83 sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. I Soci potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, nei casi e nei limiti previsti dalla Legge.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

13.3 Nel caso in cui le azioni della Società vengano ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, i soci che rappresentano il 5 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 7 gg. dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere

*depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'Organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.*

*L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.*

*Salvo il caso di assemblea in unica convocazione, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea deve essere nuovamente convocata entro 30 giorni. In tal caso si applicano le ulteriori disposizioni di legge (tra cui l'articolo 2369, comma 2, cod. civ.) e regolamentari anche con riferimento alla possibilità di riduzione del termine per la convocazione, ove l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.*

*L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Organo amministrativo ogni qualvolta venga ritenuto opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.*

*13.3 Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:*

- a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan;*
- b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan;*
- c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan.*

*La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.*

*Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.*

*13.4 Ove le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Euronext Growth Milan" o altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge,*

*in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla società nei termini di legge.*

*13.5 Nei casi consentiti dalla legge, la società, secondo quanto previsto dall'art. 135-undecies, comma 1, del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), potrà designare un rappresentante incaricato di ricevere dagli azionisti le deleghe e le istruzioni per il voto in assemblea. ”;*

*- di modificare l'Articolo 18 dello Statuto Sociale come segue:*

**“ Articolo 18 - Organo Amministrativo**

*18.1 La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico, salvo il caso in cui le azioni vengano ammesse alle negoziazione sull'Euronext Growth Milan o altro sistema multilaterale di negoziazione, nel qual caso l'amministrazione della Società spetterà ad un Consiglio di Amministrazione.*

*18.2 Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di componenti da un minimo di [3] ad un massimo di [9], eletti dall'Assemblea con le modalità di cui ai successivi commi, in possesso, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, dei requisiti previsti dalla normativa, primaria e secondaria, di tempo in tempo vigente e dal presente Statuto. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.*

*18.3 Gli Amministratori potranno essere anche non soci.*

*18.4 A partire dal momento in cui le azioni della Società saranno ammesse alla quotazione sull'Euronext Growth Milan o altro sistema multilaterale di negoziazione, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede sociale almeno sette giorni prima della data dell'assemblea.*

*In tal caso, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del TUF, ed essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; a tal fine almeno un candidato per ciascuna lista dovrà essere in possesso di tali requisiti di indipendenza.*

*In presenza di più liste uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.*

*18.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte contestualmente al deposito delle liste.*

*18.6 Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.*

*18.7 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la*

*presentazione di tali liste sarà invalidata. I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge.*

*18.8 Le liste, corredate dai curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale e/o il luogo dove l'Assemblea è convocata, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per i membri del Consiglio di Amministrazione, quali a titolo esemplificativo i requisiti di onorabilità e professionalità; in particolare, tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del T.U.F. ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.*

*18.9 Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:*

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;*
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.*

*Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato; in tali casi, nonché ogniqualvolta la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.*

*18.10 In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea secondo le modalità previste dalla legge.*

*18.11 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.*

*18.12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 del codice civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea e scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.*

*18.13 L'Assemblea può variare il numero degli Amministratori anche in corso di mandato del Consiglio; i nuovi Amministratori in tal caso nominati secondo le modalità sopra precisate cessano con la scadenza degli altri Amministratori in carica.*

*18.14 Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le deliberazioni che le disposizioni legislative e regolamentari, incluso il Regolamento Euronext Growth Milan, non riservano*

*inderogabilmente all'Assemblea, ferma la possibilità per il Consiglio Amministrazione di delegare i propri poteri nei limiti consentiti dalle medesime disposizioni e dal presente statuto.*

*18.15 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i componenti il proprio Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, che sostituisce e fa le veci del Presidente, nei casi di sua assenza o di suo impedimento.*

*18.16 Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato operazioni parti correlate", "presidio equivalente", "soci non correlati", si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa legislativa e regolamentare pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.*

*Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario.*

*Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società che delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che, come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.*

*La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, che in caso di urgenza le operazioni con parti correlate possano essere concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.*

*Qualora la società sia una società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ad esse si applica direttamente il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate in forza del disposto dell'art. 2391-bis c.c. ”;*

*- di modificare l'Articolo 20 dello Statuto Sociale come segue:*

**“ Articolo 20 - Sostituzione degli Amministratori**



20.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Resta fermo che, secondo quanto previsto dall'Art. 18, anche in questa ipotesi, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del T.U.F., ed essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

20.2 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

20.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa. ”;

- di modificare l'Articolo 21 dello Statuto Sociale come segue:

**“ Articolo 21 - Poteri dell'organo amministrativo**

21.1 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea dei Soci.

21.2 Qualora le azioni siano ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2364, comma primo, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi previsti per legge, nei seguenti casi:

i) acquisizione di partecipazioni e beni che configurino un "reverse take over" ai sensi dei regolamenti Euronext Growth Milan;

ii) acquisizione o dismissione di partecipazioni e beni che configurino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dei regolamenti ;

iii) richiesta di revoca dall'Euronext Growth Milan. In tal caso la delibera deve essere approvata da non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, nei limiti consentiti dalla legge, a un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, al Presidente, a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ai quali, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, stabilendone le relative retribuzioni. Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge e per competenza esclusiva dell'Assemblea, e fermo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari di tempo in tempo vigenti, non possono formare oggetto di delega:

- le decisioni concernenti le linee di sviluppo e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari, i budget pluriennali;

- la nomina e la revoca del Direttore Generale;

- le decisioni concernenti l'assunzione o la cessione di partecipazioni di rilievo, aziende e/o rami d'azienda;

- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;
- la determinazione dei criteri per la direzione, il coordinamento e il controllo delle società e degli enti appartenenti al Gruppo;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- le politiche di gestione del rischio nonché la valutazione della funzionalità, efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni della società e del gruppo.

21.4 L'Amministratore o gli Amministratori Delegati e/o il Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, qualora nominato, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa sociale e debbono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo - per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche - effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ferma l'osservanza dell'art. 2391 del Codice Civile, in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. Quando particolari esigenze lo richiedano, la suddetta comunicazione può essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

21.5 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio sentito il parere del Collegio Sindacale, secondo le modalità previste dal precedente Art. 19, salvo quanto previsto dall'articolo 19, ultimo comma.

21.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

21.7 Il Consiglio di Amministrazione accerta e assicura in via continuativa l'idoneità dei propri membri a svolgere le funzioni a loro affidate, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza.

21.8 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, e ne determina i poteri nonché, ai fini della retribuzione, l'inquadramento. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, qualora nominato, senza diritto di voto.

21.9 Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati con funzioni istruttorie e propositive, determinandone le modalità di funzionamento e la composizione. ”;

- di modificare l'Articolo 26 dello Statuto Sociale al punto 9 come segue:

“ 26.9. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e regolamentazione pro tempore vigente ed in particolare devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del T.U.F. ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. ”, fermo ed invariato il resto dell'Articolo;

- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, per apportare alla medesima e all'allegato

*statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità purché di natura formale e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari. ».*

**Parte Straordinaria: - 2) Modifica dell'Articolo 10 dello Statuto sociale al fine di adeguarlo al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan vigente in tema di OPA, al fine di chiarire che la competenza del Panel in ordine alle controversie in tema di OPA è circoscritta all'ipotesi di cui all'art. 106 del T.U.F. e non si estende alle ipotesi di cui agli artt. 108 e 111 T.U.F.**

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di modificare l'Articolo 10 dello Statuto sociale, in quanto l'attuale formulazione dello stesso Articolo non chiarisce che la competenza del Panel in ordine alle controversie in tema di OPA è circoscritta all'ipotesi di cui all'art. 106 del T.U.F. e non si estende alle ipotesi di cui agli artt. 108 e 111 T.U.F.

Di seguito si riporta il testo dell'Articolo 10 dello Statuto sociale con, a fronte, il testo proposto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 10 - OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti</b></p> <p>10.1 Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.</p> <p>10.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società</p>	<p><b>Articolo 10 - OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti</b></p> <p>10.1 Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.</p> <p>10.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società</p>

e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.3 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono inoltre applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del T.U.F. ed ai regolamenti Consob di attuazione.

In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del T.U.F., tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi

e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.3 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono inoltre applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del T.U.F. ed ai regolamenti Consob di attuazione.

In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del T.U.F., tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi

<p>prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p>L'articolo 111 T.U.F. e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.</p> <p>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal T.U.F.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p> <p>10.4 Ove la società sia qualificata come piccola media impresa, ai sensi della normativa <i>pro tempore</i> vigente, chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del quaranta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al quaranta per cento dei medesimi, dovrà promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso, o di differente altra soglia prevista dalla normativa in materia.</p> <p>10.5 Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p>10.6 Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del</p>	<p>prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p>L'articolo 111 T.U.F. e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.</p> <p>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal T.U.F.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p> <p>10.4 Ove la società sia qualificata come piccola media impresa, ai sensi della normativa <i>pro tempore</i> vigente, chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del quaranta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al quaranta per cento dei medesimi, dovrà promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso, o di differente altra soglia prevista dalla normativa in materia.</p> <p>10.5 Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p>10.6 Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del</p>
--	--

capitale sociale e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% oppure la diversa soglia indicata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o da altra disposizione di legge o regolamentare applicabile alla società. La mancata comunicazione all'Organo amministrativo del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogo sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui all'art. 8 del presente Statuto.

10.7 Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.

10.8 Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 10 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a

capitale sociale e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% oppure la diversa soglia indicata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o da altra disposizione di legge o regolamentare applicabile alla società. La mancata comunicazione all'Organo amministrativo del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogo sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui all'art. 8 del presente Statuto.

10.7 Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.

10.8 Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 10 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a

<p>tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>10.9 La Società, ai sensi dell'articolo 83-<i>duodecies</i> T.U.F., può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.</p> <p>La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-ter T.U.F. oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la</p>	<p>tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.</p> <p><b>Si precisa che la competenza del Panel in ordine alle controversie in tema di OPA è circoscritta all'ipotesi di cui all'art. 106 del T.U.F. e non si estende alle ipotesi di cui agli artt. 108 e 111 T.U.F.</b></p> <p>10.9 La Società, ai sensi dell'articolo 83-<i>duodecies</i> T.U.F., può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.</p> <p>La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-ter T.U.F. oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la</p>
---	--



partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.	partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.
---	---

\*\*\*

*Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:*

*« L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di "BFC Media SpA":*

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- avuti a mente i disposti di legge e statuto;*

*DELIBERA*

- di modificare l'Articolo 10 dello Statuto Sociale come segue:*

***“Articolo 10 - OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti***

*10.1 Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.*

*10.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.*

*Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.*

*Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.*

*10.3 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono inoltre applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del T.U.F. ed ai regolamenti Consob di attuazione.*

*In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del T.U.F., tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.*

*L'articolo 111 T.U.F. e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.*

*Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal T.U.F.*

*Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.*

*10.4 Ove la società sia qualificata come piccola media impresa, ai sensi della normativa pro tempore vigente, chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del quaranta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al quaranta per cento dei medesimi, dovrà promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso, o di differente altra soglia prevista dalla normativa in materia.*

*10.5 Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.*

*10.6 Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del capitale sociale e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% oppure la diversa soglia indicata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o da altra disposizione di legge o regolamento applicabile*

*alla società. La mancata comunicazione all'Organo amministrativo del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogha sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui all'art. 8 del presente Statuto.*

*10.7 Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.*

*10.8 Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 10 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.*

*Si precisa che la competenza del Panel in ordine alle controversie in tema di OPA è circoscritta all'ipotesi di cui all'art. 106 del T.U.F. e non si estende alle ipotesi di cui agli artt. 108 e 111 T.U.F.*

*10.9 La Società, ai sensi dell'articolo 83-duodecies T.U.F., può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.*

*La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-ter T.U.F. oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme*

*legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.»;*

*- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, per apportare alla medesima e all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità purché di natura formale e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari. ».*

IL PRESIDENTE DEL CDA

---

Denis Masetti